

Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39 47896 Faetano Repubblica di San Marino tel. 0549 87 34 11 fax. 0549 87 34 01 Country Code (+) 378

www.bsm.sm info@bsm.sm

AVVISO ALLA CLIENTELA

VARIAZIONE UNILATERLE GENERALIZZATA AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 8, LETTERA a) DECRETO DELEGATO N. 8/2022 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA IN RECEPIMENTO DEI REGOLAMENTI (UE) N. 648/2012, 909/2014, 2015/2365 E 2016/1011"

Gentile Cliente.

La informiamo che in data 24 gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto delegato n.8/2022 recante "Disposizioni in materia finanziaria in recepimento dei Regolamenti (UE) n. 648/2012, 909/2014, 2015/2365 e 2016/1011" (nel seguito, per brevità, anche "DD 8/2022"). Il citato DD 8/2022, in ottemperanza a quanto disposto dalla Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, recepisce, tra gli altri, il Regolamento (UE) n. 1011/2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Il DD 8/2022 contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti l'utilizzo da parte dei soggetti autorizzati (tra cui la Banca) di "indici di riferimento", intesi questi come:

- a) gli indici in relazione ai quali viene determinato:
 - l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario;
 - il valore di uno strumento finanziario; oppure
- b) gli indici usati per misurare la performance di un fondo comune di investimento.

In ottemperanza a quanto previsto dal DD 8/2022 (art. 20), la Banca ha predisposto un solido piano scritto che specifica le azioni che la Banca medesima deve intraprendere in caso di sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione di un contratto o qualora lo stesso cessi di essere fornito (di seguito anche il "**Piano**").

Il Piano (disponibile sul sito istituzionale www.bsm.sm) prevede il monitoraggio periodico dell'indice di riferimento utilizzato al fine di rilevarne l'eventuale "cessazione" o "variazione sostanziale" (per "cessazione" intendendosi il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte del relativo amministratore; per "variazioni sostanziali" intendendosi, invece, le modifiche rilevanti circa le metodologie di rilevazione e determinazione dell'indice, non anche le variazioni quantitative dell'indice che sono legate alla naturale fluttuazione giornaliera dei parametri di riferimento).

Nei casi di "cessazione" o "variazione sostanziale" dell'indice di riferimento, la struttura della Banca provvede ad individuare un indice di riferimento alternativo e ad effettuare la proposta (corredata dei





Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. Iscrizione Trib. N° 2430 del 14/03/2001 C.O.E. SM 00476 - Iscr. Reg. Sog. Autoriz. N° 49 RE.I.CAP N° ICO02- COD. SWIFT: MAOISMSM Iscritta al Reg. dei PSP n. 2

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con il DD n. 111/2011 e s.m.l





Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39 47896 Faetano Repubblica di San Marino tel. 0549 87 34 11 fax. 0549 87 34 01 Country Code (+) 378

www.bsm.sm info@bsm.sm

Futuro da una vita

pareri delle funzioni di controllo) alla Direzione Generale, la quale può quindi procedere all'approvazione definitiva.

La Banca comunica poi l'indice sostitutivo secondo le modalità di comunicazione a Lei indicate per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso senza penalità dal rapporto contrattuale.

La sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito o, in alternativa, a decorrere dalla data indicata nelle comunicazioni a Lei effettuate.

Premesso quanto sopra, con la presente variazione unilaterale generalizzata, la Banca, in ottemperanza a quanto disposto dal DD 8/2022 (art. 29, comma 8, lett. a), intende riflettere, nei contratti con la clientela sottoscritti nell'ambito dello svolgimento delle attività riservate esercitate ai sensi e per gli effetti della Legge 165/2005 e s.m.i, conclusi prima del 31 marzo 2022 (di seguito anche "Contratti"), i contenuti del Piano. La proposta di modifica si sostanzia nell'inserimento, nei Contratti, della clausola riportata nel riquadro in appresso:

INDICI DI RIFERIMENTO

Il Decreto Delegato 24 dicembre 2021 n. 211/2021, così come ratificato dal Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8. (di seguito il "Decreto" che ha recepito le previsioni del Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation) prevede disposizioni riguardanti l'utilizzo da parte dei soggetti autorizzati (tra cui la Banca) di "indici di riferimento" o "benchmark", questi intesi come gli indici in relazione ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per un contratto finanziario.

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto, la Banca ha redatto un solido piano interno scritto che specifica le azioni che la Banca intende intraprendere in caso di "variazioni sostanziali" o "cessazione" di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione di un contratto sottoscritto con la clientela (di seguito anche il "Piano").

Il Piano (disponibile sul sito istituzionale www.bsm.sm) prevede il monitoraggio periodico dell'indice di riferimento utilizzato al fine di rilevame l'eventuale "cessazione" o "variazione sostanziale".

Per "cessazione" si intende il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte del relativo amministratore; per "variazioni sostanziali", invece, si intendono le modifiche rilevanti circa le metodologie di rilevazione e determinazione dell'indice, non anche le variazioni quantitative dell'indice che sono legate alla naturale fluttuazione giornaliera dei parametri di riferimento.

Nei casi sopra indicati, la struttura della Banca provvede ad individuare un indice di riferimento alternativo e ad effettuare la proposta (corredata dei pareri delle Funzioni di Controllo) alla Direzione Generale che può quindi procedere all'approvazione definitiva.

La Banca comunica l'indice sostitutivo secondo le modalità di comunicazione indicate al Cliente per l'invio della corrispondenza relativa al presente rapporto contrattuale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso senza penalità dal presente rapporto contrattuale.

La sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito o, in alternativa, a decorrere dalla data indicata nelle comunicazioni effettuate al Cliente.

Le precisiamo che la variazione unilaterale generalizzata ai Contratti conclusi prima del 31 marzo 2022, così come sopra descritta, ha effetto dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Banca Centrale (sezione "avvisi dei vigilati").





Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. Iscrizione Trib. N° 2430 del 14/03/2001 C.O.E. SM 00476 - Iscr. Reg. Sog. Autoriz. N° 49 RE.I.CAP N° ICOO2- COD. SWIFT: MAOISMSM Iscritta al Reg. dei PSP n. 2

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con il DD n. 111/2011 e s.m.i



Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39 47896 Faetano Repubblica di San Marino tel. 0549 87 34 11 fax. 0549 87 34 01 Country Code (+) 378

www.bsm.sm info@bsm.sm

Le evidenziamo, infine, che a fronte della presente variazione unilaterale generalizzata, così come sopra descritta, Le è riconosciuto il diritto di recesso dal Contratto da Lei concluso con la Banca prima del 31 marzo 2022, da esercitarsi entro giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Banca Centrale (sezione "avvisi dei vigilati").

San Marino, addì 07 settembre 2022



Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Francesca Mularoni





